



Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

A.C. 3209

Dossier n° 121 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
8 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3209
Titolo:	Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

La proposta di legge, composta di un solo articolo, delega il Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti. La delega si propone di realizzare tale obiettivo tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.

Il **comma 1** fissa in sei mesi il termine per l'esercizio della delega, attribuendone l'iniziativa al Ministro dell'economia e delle finanze, e individua 10 principi e criteri direttivi.

Il **comma 2** detta le disposizioni di carattere procedurale.

Il **comma 3** contiene la clausola di neutralità finanziaria.

Tipologia del provvedimento

La proposta di legge, approvata in prima lettura al Senato, è sottoposta all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento della Camera, in quanto formulata in termini di delega al Governo.

Omogeneità delle disposizioni

La proposta di legge reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di confidi.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

L'unico articolo della proposta di legge individua, al **comma 1**, il breve termine di sei mesi per l'esercizio della delega e definisce i principi e criteri direttivi. Il **comma 2** disciplina le procedure, prevedendo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste ultime hanno a disposizione trenta giorni, prorogabili di altri trenta. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ha l'onere di trasmettere nuovamente il testo alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni, perché su di esso venga espresso, sempre nel termine di trenta giorni, un nuovo parere. La fase consultiva parlamentare può quindi dilatarsi fino a tre dei sei mesi previsti per l'esercizio della delega. Infine, l'ultimo periodo prevede l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.